



Statuto

(approvato dall'Assemblea del 14 gennaio 2019)

Art. 1 È costituita con sede in Roma, la “ASSOCIAZIONE ITALIANA DIALOGHISTI ADATTATORI CINETELEVISIVI” denominata “A.I.D.A.C.”, ovvero “AIDAC”. L'Associazione ha sede in Viale Giulio Cesare, 137. È conferita al Consiglio Direttivo dell'Associazione la facoltà di deliberare lo spostamento della sede, senza necessità di modifiche statutarie.

Art. 2 L'Associazione è apartitica e aconfessionale. Titolo per esservi iscritti è l'esercizio stabile e continuativo delle attività di dialoghista adattatore cinetelevisivo, di sottotitolista e di audiodescrittore come regolate dalla norma UNI 11591:2015. La domanda di iscrizione comporta la conoscenza e la integrale accettazione del presente Statuto, del Regolamento di Attuazione dello Statuto e del Codice Deontologico. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 L'Associazione non ha scopo di lucro. Ad essa sono demandati i seguenti compiti: tutelare gli interessi economici e morali degli aderenti; promuovere le opportune forme di assistenza e previdenza a favore della categoria e vigilare sulla loro corretta applicazione; assumere ed appoggiare tutte le iniziative nel campo tecnico, giuridico, amministrativo, culturale e sociale che interessino la categoria; svolgere ogni altra attività non compresa nei compiti sopraelencati e ritenuta necessaria o utile al raggiungimento dei propri fini. L'Associazione potrà assumere la veste giuridica meglio idonea alla realizzazione dei compiti che si prefigge nei limiti consentiti dalla legge o dalla pubblica autorità.

Art. 4 Sono organi della Associazione: l'Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vice-Presidente; il Segretario Tesoriere; il Collegio dei Probiviri. Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario Tesoriere e i Consiglieri debbono essere iscritti all'Associazione ed essere in regola con il pagamento dei contributi associativi. Durano in carica quattro anni e sono tutti rieleggibili.

Art. 5 L'Assemblea è costituita degli iscritti alla Associazione. A ciascuno di essi, in regola con il pagamento dei contributi associativi, compete il diritto di voto che può esercitare personalmente o a mezzo di altro associato fornendolo di apposito mandato scritto. Ogni associato può rappresentare per delega non più di due iscritti.



Art. 6 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro il mese di giugno per discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo e sulla relazione del Consiglio Direttivo in merito all'attività anche d'ordine non finanziario svolta da tale organo nell'esercizio precedente.

– L'Assemblea è convocata dal Presidente con comunicazione scritta a tutti i soci, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima del termine fissato per la riunione. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

– In caso di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo.

– Sempre in caso di urgenza l'Assemblea dovrà essere convocata dal Consiglio su richiesta di almeno un terzo degli associati non sospesi dall'esercizio del diritto di voto.

– In difetto delle formalità previste dal nel terzo e quarto capoverso del presente articolo l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono intervenuti tutti gli associati, non sospesi dall'esercizio del diritto di voto e tutti i componenti del Consiglio Direttivo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non ritenga di essere sufficientemente informato.

– L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, del Vice-Presidente o, in alternativa, nell'ipotesi di loro impossibilità, dal più anziano degli associati intervenuti. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea saranno svolte dal Segretario Tesoriere o da altra persona all'uopo nominata dall'Assemblea.

Art. 7 È compito dell'Assemblea: a) determinare le linee generali dell'attività della associazione; b) approvare i conti annuali preventivi e consuntivi; c) fissare l'ammontare dei contributi a carico degli iscritti; d) eleggere, secondo le norme del presente Statuto, i membri del Consiglio Direttivo; e) nominare il Collegio dei Probiviri; f) approvare le modifiche dello Statuto; g) deliberare lo scioglimento dell'Associazione con le modalità di cui all'art.18.

Art. 8 L'elezione dei Membri del Consiglio Direttivo è a scrutinio segreto. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti purché ciascuno di essi abbia ottenuto la preferenza di almeno un quarto degli intervenuti. In difetto di quest'ultima condizione si procederà sempre nella stessa adunanza ad



altre votazioni sino a che essa non si realizzi. Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea a votazione palese.

Art. 9 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti associati, presenti e rappresentati, che formino la maggioranza degli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa con diritto di voto e in seconda convocazione con qualunque numero di iscritti, presenti e rappresentati.

L'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza dei presenti e rappresentati con diritto al voto.

Per le deliberazioni concernenti le materie di cui ai punti "f" e "g" dell'art. 7 è tuttavia necessario il voto favorevole di tanti iscritti che rappresentino la maggioranza degli associati in regola con il pagamento della quota associativa

Art. 10 Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri. Esso elegge, tra i propri componenti, il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario Tesoriere. Il Consiglio Direttivo deve essere riunito almeno quattro volte l'anno. La convocazione è fatta dal Presidente o da almeno quattro consiglieri con i mezzi più idonei in relazione alle circostanze.

Art. 11 Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i poteri ad eccezione di quelli che lo Statuto riserva esclusivamente all'Assemblea. In particolare, e senza che la seguente elencazione abbia carattere esaustivo, il Consiglio può: promuovere tutte le azioni necessarie per il raggiungimento degli scopi previsti del presente Statuto; emanare il Regolamento di attuazione dello Statuto, del Codice Deontologico e provvedere alle successive modifiche del Regolamento e del Codice; deliberare, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, sull'ammissione dei nuovi soci; amministrare il patrimonio dell'Associazione e predisporre i bilanci annuali da sottoporre all'Assemblea curandone il deposito presso la sede almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; nominare rappresentanti dell'Associazione presso enti o organismi professionali a carattere nazionale o internazionale; deliberare sulla esclusione degli associati.

Art. 12 Il Consiglio Direttivo è presieduto del Presidente e in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal Vice-Presidente. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni debbono essere assunte a maggioranza dei presenti. I verbali delle riunioni del Consiglio sono firmati dal Presidente, sono conservati agli atti e sono a disposizione degli associati che richiedano di consultarli Qualora venga a mancare un consigliere,



lo stesso verrà sostituito con delibera del Consiglio dal primo dei candidati non eletti durante l'ultima Assemblea in cui si sono tenute le elezioni.

Art. 13 Il Presidente dell'Associazione ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Ha il compito di dare esecuzione alle delibere del Consiglio. Presiede il Consiglio Direttivo. Nel caso venga a mancare prima della scadenza del mandato, le sue funzioni vengono esercitate ad interim dal Vice-Presidente il quale entro quindici giorni dovrà convocare il Consiglio per la nomina del nuovo Presidente. Il Vice-Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione nell'ipotesi di assenza e di impedimento del Presidente o quando sia da lui delegato. Il Consiglio Direttivo può con propria delibera delegare il compimento di atti determinati ad alcuno dei suoi componenti anche diverso dal Presidente e dal Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo può delegare a uno o più dei suoi componenti, o anche a persone esterne, specifiche attribuzioni e facoltà.

Art. 14 Il Segretario Tesoriere cura la contabilità dell'Associazione, riceve o effettua i pagamenti che la interessano, provvede alla custodia dei beni o dei valori dell'Associazione e alla tenuta dei documenti che riflettono l'Associazione.

Art. 15 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea a scrutinio palese. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con altre cariche associative, ha durata di quattro anni ed è rinnovabile. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le eventuali controversie tra gli associati su questioni attinenti alla vita dell'Associazione e vigilare sulla corretta esecuzione delle delibere assembleari. Il suo lodo è inappellabile. Il Collegio dei Probiviri, che nomina al proprio interno il Presidente, delibera a maggioranza dei componenti.

Art. 16 Tutte le cariche sono onorarie. Agli eletti verranno rimborsate le spese sostenute nell'adempimento del mandato ricevuto.

Art. 17 L'appartenenza alla Associazione cessa: per recesso, da comunicarsi mediante raccomandata al Presidente; per esclusione. L'esclusione viene disposta dal Consiglio Direttivo per comportamento dell'associato che sia in contrasto con i fini dell'ente o lesivo del prestigio dell'Associazione, ovvero per inosservanza del Regolamento di attuazione dello Statuto o del Codice Deontologico. Il provvedimento di esclusione è comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e potrà da questi essere impugnato con ricorso al Collegio dei Probiviri per motivi di legittimità o di merito entro trenta giorni dalla data in cui gli è stato notificato. I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque



abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 18 I contributi annuali all'Associazione sono versati dagli Iscritti nei termini stabiliti dal Regolamento.

Art. 19 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi ordinari degli associati, da lasciti, da donazioni o da altri proventi accettati dal Consiglio Direttivo. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento l'Assemblea con la maggioranza prevista dal terzo paragrafo dell'art.9 delibera sulla destinazione del patrimonio netto esistente, nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri ed i compensi. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Roma, 14 gennaio 2019